

N. 04653/2023REG.PROV.COLL.

N. 01185/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso in appello numero di registro generale 1185 del 2023, proposto da Liverani Giorgio, in proprio e quale mandatario di costituendo Rtp con Landi Luca, Cavina Matteo, Diolaiti Giacomo, Peroni Marco, Studio Associato Energia, Massari Martina, Venturini Loris, S.G.T. s.a.s. e Benericetti Massimo, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Carullo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bologna, Strada Maggiore, 47;

***contro***

Comune di Cesena, Unione dei Comuni Valle Savio, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dagli avvocati Benedetto Ghezzi e Fiammetta Zoffoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Rtp avente quale mandataria la Degli Esposti Architetti s.r.l., non costituito in giudizio;

***per la riforma***

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Seconda) n. 00968/2022, resa tra le parti

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Cesena e dell'Unione dei Comuni Valle Savio;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, comma 10, Cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 marzo 2023 il Cons. Alberto Urso e viste le conclusioni delle parti come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO

1. L'Unione del Comuni Valle del Savio, con avviso del 12 maggio 2021, indiceva il concorso di progettazione a procedura aperta in unico grado "*Cesena Sport City*", finalizzato all'acquisizione di un progetto con livello di approfondimento pari a quello di un progetto di fattibilità tecnica ed economica con la conseguente individuazione del soggetto vincitore a cui affidare, con procedura negoziata senza bando, le fasi successive della progettazione definitiva ed esecutiva per la realizzazione di interventi su sei poli sportivi nel Comune di Cesena e sulla relativa rete ciclopedonale.

Giusta determina n. 635 del 1° ottobre 2021 la suddetta Unione dei Comuni approvava la graduatoria di gara in cui risultava primo classificato il Rtp capeggiato da Liverani Giorgio.

2. Con successiva determina n. 694 del 22 ottobre 2021 la stazione appaltante annullava tuttavia in autotutela la precedente graduatoria escludendo il detto Rtp e approvando nuova conseguente graduatoria.

La determina di annullamento era motivata in ragione della situazione di conflitto d'interessi riscontrata fra il detto Rtp e il soggetto svolgente funzioni ausiliarie del responsabile del procedimento di gara.

3. Avverso tale provvedimento e gli atti correlati proponeva ricorso il Rtp Liverani muovendo varie censure di legittimità all'operato dell'amministrazione.

4. Il Tribunale amministrativo adito, nella resistenza dell'Unione dei Comuni Valle del Savio, del Comune di Cesena e del controinteressato Rtp capeggiato dalla Degli Espositi Architetti s.r.l. - raggruppamento divenuto nuovo primo classificato in graduatoria a seguito dell'esclusione del Rtp Liverani - respingeva il ricorso.

5. Avverso la sentenza ha proposto appello Liverani Giorgio, in proprio e nella suesposta qualità di mandatario del corrispondente Rtp, deducendo:

I) erroneità della sentenza per falso ed erroneo presupposto in fatto; omessa considerazione dei fatti; travisamento dei fatti; violazione e falsa applicazione dell'art. 80, comma 5, d.lgs. n. 50 del 2016;

II) erroneità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 10 della l. n. 241 del 1990; violazione del giusto procedimento: motivazione contraddittoria ed illogica;

III) erroneità della sentenza per violazione degli artt. 21-*octies* e 21-*nonies* l. n. 241 del 1990; violazione della *lex specialis* di gara (par. 5.4 del disciplinare di gara); motivazione carente e contraddittoria;

IV) erroneità della sentenza per violazione e falsa applicazione della *lex specialis* di gara; insussistenza della situazione di *partner* abituale di affari e di progetto; motivazione carente e contraddittoria; omessa pronuncia;

V) erroneità della sentenza per violazione dell'art. 42 d.lgs. n. 50 del 2016; contraddittorietà e travisamento dei fatti;

VI) erroneità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 42 d.lgs. n. 50 del 2016 sotto altri profili; motivazione contraddittoria e carente.

6. Resistono al gravame l'Unione dei Comuni Valle del Savio e il Comune di Cesena, mentre non s'è costituito in giudizio l'intimato Rtp capeggiato dalla Degli Espositi Architetti s.r.l.

7. All'udienza pubblica del 30 marzo 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.

#### DIRITTO

0. Può prescindersi dall'esame delle eccezioni preliminari sollevate dagli appellati - salvo quanto di seguito esposto in relazione ai singoli motivi di gravame - stante il rigetto nel merito dell'appello.

1. Col primo motivo l'appellante si duole dell'omessa considerazione della delibera di archiviazione dell'Anac nel procedimento avviato per i medesimi fatti qui in rilievo.

In particolare, l'Anac avrebbe chiaramente dato conto, con la suddetta delibera, del fatto che alcuna falsa dichiarazione era stata resa dal Rtp Liverani in relazione alla propria situazione di conflitto d'interessi, circostanza, questa, dirimente al fine di confermare l'illegittimità l'operato della stazione appaltante.

Nella specie, l'Anac evidenziava come la rilevanza della (tutt'al più) omessa indicazione della situazione in cui versava il Rtp Liverani era rimessa a valutazione

della stazione appaltante, che tuttavia avrebbe mancato nella specie di svolgere alcun apprezzamento al riguardo.

In tal modo, la stessa Anac avrebbe accertato l'insussistenza della ravvisata situazione di conflitto d'interessi e l'assenza di corrispondenti false od omesse dichiarazioni dal Rtp Liverani, che per tali ragioni non poteva essere dunque escluso dalla procedura.

1.1. Il motivo non è fondato.

1.1.1. La determina di annullamento in autotutela ed esclusione del Rtp odierno appellante s'incentra su due distinte motivazioni: in via principale, richiama la sussistenza d'una situazione di conflitto d'interessi del medesimo Rtp rispetto all'ausiliario del Rup ai sensi dell'art. 3.6 del disciplinare e dell'art. 42 d.lgs. n. 50 del 2016; *“in aggiunta”* fa riferimento all'omissione dichiarativa *ex art. 80, comma 5, d.lgs. n. 50 del 2016* dei pregressi rapporti di collaborazione contestati, al fine di consentire una valutazione del potenziale conflitto d'interessi.

È assorbente rilevare, ai fini del rigetto della doglianza, come il provvedimento d'archiviazione adottato dall'Anac abbia riguardato il solo secondo elemento motivazionale addotto dalla stazione appaltante, atteso che il procedimento sanzionatorio aveva a oggetto appunto l'eventuale illecito dichiarativo commesso dal Rtp Liverani (*ex art. 80, comma 12, e 213, comma 13, d.lgs. n. 50 del 2016*), e l'esclusione dell'integrazione della fattispecie è stata motivata in ragione del fatto che ricorreva nella specie una *“omissione e non falsa dichiarazione”*, e che *“il Rtp Arch. G. Liverani [...] non poteva rendere dichiarazioni sostitutive per conto del soggetto terzo”* ausiliario del Rup, *“non rientrante nel proprio organico”*.

Per converso, alcun riferimento l'Anac rivolgeva al profilo (posto in via principale a fondamento del provvedimento d'esclusione adottato dalla stazione appaltante)

dell'affermata oggettiva sussistenza d'una situazione di conflitto d'interessi rilevante ai sensi della *lex specialis* e dell'art. 42 d.lgs. n. 50 del 2016 (a prescindere, cioè, dai relativi aspetti dichiarativi), che non rientra peraltro direttamente nello spettro della competenza sanzionatoria della stessa Anac di cui all'art. 80, comma 12, e 213, comma 13, d.lgs. n. 50 del 2016, inerente piuttosto alla falsità dichiarativa o documentale.

Per tali ragioni la doglianza non è suscettibile di favorevole apprezzamento.

2. Col secondo motivo l'appellante si duole dell'erroneo rigetto del motivo con cui aveva dedotto in primo grado la violazione del contraddittorio procedimentale a fronte dell'esiguo termine (di appena due giorni) per osservazioni concesso all'operatore a seguito dell'avvio del procedimento per l'esclusione; né del resto dal provvedimento emergerebbero ragioni d'urgenza nel provvedere (richiamate, invece, dal Tar) che avrebbero giustificato un così ristretto termine interlocutorio concesso all'interessato.

2.1. Il motivo non è condivisibile.

2.1.1. È sufficiente osservare, ai fini del rigetto, come il Rtp interessato abbia comunque presentato osservazioni procedurali in data 20 ottobre 2021, né adduce qui utili elementi conoscitivi od istruttori che avrebbe potuto offrire in via aggiuntiva in presenza di un più esteso termine, considerata d'altra parte la non decisività del richiamo al procedimento Anac in relazione alla determinazione finale dell'amministrazione (*retro, sub § 1 ss. in diritto*) e l'irrilevanza di quello a potenziali situazioni conflittuali del controinteressato (su cui v. *infra, sub § 3 ss.*), oltretutto l'infondatezza degli altri qui rilievi mossi dall'appellante (sul tema generale del contraddittorio procedimentale e sue contestate violazioni, cfr., *inter multis*, Cons. Stato, V, 8 marzo 2022, n. 1664, e richiami *ivi*).

Di qui il rigetto della doglianza.

3. Col terzo motivo l'appellante si duole dell'erroneo rigetto della censura con cui aveva dedotto in primo grado l'omessa considerazione, da parte della stazione appaltante, del fatto che anche il Rtp controinteressato si trovava in situazione analoga a quella del Rtp Liverani (dovendo, eventualmente, anch'esso essere escluso) e che lo scorrimento della graduatoria era d'altra parte esso stesso subordinato alla verifica dei requisiti.

La presunta estraneità alle operazioni di gara del commissario in posizione di conflitto rispetto al Rtp controinteressato è stata del resto solo ipotizzata dal giudice di primo grado, ma non emerge da puntuali accertamenti della stazione appaltante, che ha omesso qualsivoglia controllo sulla posizione del controinteressato; in tale contesto, l'appellante si duole anche dell'omessa pronuncia del Tar riguardo alle suesposte doglianze, avendo lo stesso Tar finito per sostituirsi così all'amministrazione.

In ogni caso, l'intervenuta rinuncia all'incarico del suddetto commissario anteriormente all'avvio delle operazioni relative al concorso non farebbe venir meno la situazione di conflitto d'interesse, considerato che il commissario interessato era ben in carica al tempo della consegna degli elaborati progettuali e amministrativi.

In tale prospettiva, l'omessa dichiarazione dei rapporti del Rtp controinteressato con tale commissario esporrebbe lo stesso Rtp a una situazione d'incompatibilità molto più stringente di quella del Rtp odierno appellante.

3.1. Neanche tale motivo è condivisibile.

3.1.1. Sotto un primo profilo, non vale invocare la mera mancata effettuazione dei controlli sulla posizione del controinteressato (e sul possesso dei requisiti da parte dello stesso) per poter dimostrare l'illegittimità dello scorrimento della graduatoria

in suo favore (ovvero l'illegittimità per disparità di trattamento dell'esclusione dell'appellante), atteso che - come è assorbente rilevare - ciò non consente di evidenziare di per sé alcun profilo sostanziale d'illegittimità, dovendo piuttosto l'appellante fornire prova della carenza in termini sostanziali dei detti requisiti in capo al Rtp controinteressato (o dell'illegittimità della posizione dello stesso) anziché richiamare la mancanza dei corrispondenti controlli della stazione appaltante.

Del pari infondata, sotto altro profilo, è (anche nella prospettiva della disparità di trattamento rispetto all'appellante) la dedotta sussistenza d'un conflitto d'interessi a fronte della presenza di un commissario con cui il Rtp controinteressato avrebbe avuto rapporti: dalla documentazione in atti emerge infatti che proprio il commissario M.L., originariamente nominato quale membro titolare, sia stato l'unico dei detti membri titolari a non far parte della commissione che ha svolto i lavori, essendo al contempo subentrato un (unico) membro supplente; il che è coerente con quanto emerge dalla prima determina di approvazione della graduatoria, ove si dà conto appunto che uno dei commissari aveva dichiarato la propria indisponibilità il 23 luglio 2021 (ciò a fronte di una prima riunione della commissione tenutasi il successivo 26 luglio 2021). Per questo, effettivamente emerge che il suddetto commissario fosse cessato dall'incarico prima dell'avvio dei lavori della commissione.

Né rileva che lo stesso commissario fosse in carica al tempo della scadenza delle domande partecipative, atteso che la funzione dei commissari, per espressa previsione della *lex specialis*, concerneva propriamente la valutazione delle proposte (cfr. art. 5.1 ss. disciplinare), e del resto i lavori della stessa commissione, come anticipato, sono cominciati solo il 26 luglio 2021, e cioè successivamente alla rinuncia del componente M.L.



Quanto sopra vale a escludere la sussistenza d'una potenziale situazione di conflitto d'interessi in capo al Rtp controinteressato, profilo che correttamente il giudice ha valutato, rientrando ciò appunto nella confutazione e superamento della potenziale ragione escludente dedotta in capo al controinteressato.

L'insussistenza di elementi rilevanti sul piano sostanziale a fronte delle suesposte circostanze di fatto fa sì - in via assorbente - che anche la mancata comunicazione dei rapporti con detto commissario da parte del Rtp controinteressato risulti in sé irrilevante (benché integrata anteriormente alla rinuncia del M.L.), venendo meno per effetto della rinuncia del commissario qualunque potenziale criticità sostanziale, anche evidentemente in relazione ai corrispondenti profili comunicativi (in generale, per l'irrilevanza di omissioni comunicative relative a fatti sostanziali *ex se* irrilevanti, cfr., su tutte. Cons. Stato, V, 26 ottobre 2020, n. 6534).

Per tali ragioni, il motivo di doglianza non è fondato.

4. Col quarto motivo di gravame l'appellante si duole dell'erroneità del rigetto della censura con cui aveva dedotto in primo grado l'insussistenza della contestata situazione di conflitto d'interessi in capo al Rtp Liverani, considerato che la *lex specialis* (da ritenere *in parte qua* di stretta interpretazione) contempla a tal fine situazioni specifiche derivanti dall'essere "*partner abituali di affari e di progetto*" delle figure indicate (fra cui quelle di supporto al Rup) su cui la stazione appaltante non ha compiuto nella specie verifiche specifiche e concrete.

In tale contesto, lo svolgimento di varie collaborazioni professionali con la figura del supporto al Rup, richiamate dal giudice di primo grado, è ben diverso dall'essere "*partner abituale di affari e di progetto*"; conseguentemente, non è riscontrabile nella specie alcuna dichiarazione del Rtp Liverani che possa ritenersi falsa, considerato del resto che il perimetro dell'obbligo dichiarativo va rigorosamente ancorato alle

previsioni normative; in tale contesto, non possono assumere valenza escludente rapporti di lavoro o collaborazioni puramente occasionali (e comunque non abituali) inidonei a determinare una situazione conflittuale.

A ciò si aggiunga che il Tar avrebbe travisato i fatti in rilievo, considerato che l'ausiliario del Rup e l'Arch. Liverani non hanno mai collaborato a un progetto a seguito di un incarico conferito loro da amministrazioni, e che le collaborazioni si limitano a ben vedere alla partecipazione a concorsi che non hanno mai portato alla stipula di un contratto, né è dimostrata la dedotta collaborazione in relazione ad attività svolte nei confronti del Comune di San Gemini.

Emergerebbe al riguardo un'assoluta carenza istruttoria da parte della stazione appaltante non colta dal giudice di primo grado.

Né può d'altra parte rilevare la posizione dell'Ing. Peroni, entrato a far parte del Rtp solo dopo la pubblicazione della graduatoria provvisoria, allorché peraltro l'ausiliario del Rup avrebbe potuto dichiarare la sussistenza del conflitto d'interessi, se l'avesse ritenuta sussistente.

4.1. Col quinto motivo l'appellante censura l'erronea affermazione contenuta nella sentenza di rilevanza della posizione dell'ausiliario del Rup, che alcun ruolo aveva in realtà nell'attività - effettivamente rilevante ai fini dell'apprezzamento del conflitto d'interessi - valutativa o decisionale, limitandosi a un lavoro meramente esecutivo e segretariale.

4.2. I motivi, che vanno esaminati congiuntamente per connessione, sono infondati.

4.2.1. Come già evidenziato, non rilevano di per sé le deduzioni formulate dall'appellante in relazione ai profili dichiarativi, atteso che l'esclusione è stata disposta anzitutto (e autonomamente) per la situazione di conflitto d'interessi in sé ravvisata dalla stazione appaltante.

Nel merito, non sono condivisibili le censure sollevate in relazione alla riscontrata ragione escludente della situazione di conflitto d'interessi e relativa motivazione fornita dall'amministrazione.

Anzitutto, sotto il profilo motivazionale, il provvedimento d'annullamento in autotutela richiama la documentazione trasmessa il 14 ottobre 2021 dalla controinteressata Degli Espositi Architetti s.r.l. (giusta comunicazione recante appunto istanza di attivazione dell'autotutela e documentazione illustrativa a corredo), già inviata dall'amministrazione al Rtp Liverani in allegato alla comunicazione di avvio del procedimento.

Da tale documentazione emergono chiaramente i rapporti di collaborazione fra l'ausiliario del Rup B.M. (anche per il tramite della propria struttura professionale associata "*Lap.*") e i componenti del Rtp Liverani e Landi, anche tramite la struttura professionale di questi, consistenti in varie collaborazioni fra il 2010 e il 2018 (per partecipazione a gare e progetti), chiaramente illustrate fra l'altro dalle pagine *web* dei rispettivi siti e non specificamente confutate dall'appellante (il che, peraltro, riguarda anche il professionista Cavina, entrato successivamente nel Rtp, al di là del professionista Diolaiti, indicato quale "*giovane professionista*" o "*collaboratore*", rispettivamente, nella determina n. 635 del 2021 e nella documentazione relativa alla struttura del Liverani).

Lo stesso è a dirsi per le collaborazioni fra il medesimo ausiliario al Rup e il professionista Peroni, entrato a far parte del Rtp al tempo dell'aggiudicazione, consistenti in varie iniziative e collaborazioni dal 2018 al 2021, anch'esse emergenti dalle risultanze delle pagine *web* degli studi professionali coinvolti, oltreché dai pertinenti provvedimenti delle amministrazioni interessate.

Il che ben vale a integrare la ragione escludente prevista dall'art. 3.6 del disciplinare, in forza della quale sono esclusi dalla partecipazione *“i soggetti che potrebbero risultare favoriti a causa dell'esecuzione di prestazioni preliminari ai fini del Concorso e/o del loro coinvolgimento nella redazione del Disciplinare di Concorso e/o nella realizzazione del Concorso e/o che potrebbero comunque influenzare le decisioni della commissione giudicatrice”*, ciò che vale (lett. a)) per *“il Rup, le figure di supporto al Rup, il RPG, i membri della segreteria tecnica di coordinamento, i membri della commissione giudicatrice”*, nonché - per quanto qui di rilievo - per *“i partner abituali di affari e di progetto delle persone di cui alla lettera a)”* (art. 3.6, cit., lett. c)), oltretutto, in generale, per *“chiunque ricada nelle condizioni di cui all'art. 42 del D.Lgs. 50/2016”* (lett. f)).

Nella specie, l'amministrazione ha ravvisato col provvedimento d'esclusione la sussistenza di un *“rapporto continuativo pluriennale, esplicitatosi in varie collaborazioni professionali con la figura del supporto al RUP”*, ben riconducibile alla prevista ipotesi di *“partner abituale di affari e di progetto”* (di cui peraltro la *lex specialis* non fornisce una definizione espressa, non potendo d'altra parte valere riferimenti ad altri modelli generali se non recepiti dal testo della *lex specialis*).

Il che, a fronte del numero, della varietà e della costanza e continuità nel tempo dei rapporti professionali intercorsi fra l'ausiliario del Rup e i professionisti appartenenti al Rtp Liverani, è da ritenere corretto ed esente dalle critiche mosse dall'appellante, ben ravvisandosi nella specie il dirimente profilo dell'abitudine dei detti rapporti, non sporadici bensì costanti e ripetuti nel corso di un ampio arco temporale, nei confronti di vari professionisti ricompresi nel Rtp.

Né rileva che alcuni di tali professionisti siano stati coinvolti nel Rtp in un momento successivo, atteso che (al di là del fatto che altri risultavano comunque far parte *ab origine* del Rtp) comunque, anche quelli successivamente unitisi, ben partecipavano

al Rtp al tempo dell'aggiudicazione, e si avvantaggiavano - a stretto turno temporale dalle operazioni partecipative e valutative - degli esiti della gara, preliminari all'affidamento; per questo, non è di per sé dirimente la circostanza che detti professionisti siano intervenuti in un momento successivo alla presentazione delle offerte e alle valutazioni, appunto perché comunque entravano a far parte del Rtp prima dell'affidamento, ed escludere la loro soggezione al regime sul conflitto d'interessi solo perché in origine non inclusi nel Rtp finirebbe col rendere facilmente eludibile la disciplina sul detto conflitto.

D'altra parte, il soggetto col quale i vari componenti del Rtp erano in rapporti professionali ben rientrava nella categoria di quelli ricompresi nella detta lett. a) dell'art. 3.6, trattandosi appunto dell'ausiliario del Rup (espressamente menzionato peraltro anche all'art. 1.2 del disciplinare) e in effetti destinatario di numerose e rilevanti competenze relative, fra l'altro, alla redazione del bando e disciplinare di gara e alle attività correlate (cfr. anche la determina comunale di affidamento dell'incarico, n. 354/2021); in tale prospettiva, non è dunque condivisibile né conducente il richiamo alla circostanza che al suddetto ausiliario non competevano funzioni valutative e decisionali.

Consegue a ciò l'infondatezza delle doglianze formulate dall'appellante, non rilevando neppure il fatto che l'ausiliario del Rup non abbia dato conto della propria situazione di conflitto, considerato appunto che la causa escludente risulta in sé integrata al verificarsi della descritta situazione conflittuale, a prescindere dal comportamento tenuto dal detto ausiliario.

5. Col sesto motivo l'appellante deduce che, a fronte dell'illegittima esclusione subita dal Rtp Liverani (posta dal Tar alla base dell'omesso esame del motivo di ricorso incentrato sull'illegittimità degli elaborati del Rtp controinteressato in relazione alla

loro conformazione grafica), il Tar avrebbe dovuto esaminare il detto motivo di ricorso con cui si era dedotto che il Rtp Degli Espositi aveva utilizzato negli elaborati di gara un carattere difforme nella numerazione prevista, e non rispondente alle caratteristiche richieste (*i.e.*, carattere “Arial 28”), con conseguente potenziale riconoscibilità in violazione dell’anonimato, e dovendo perciò lo stesso controinteressato essere escluso dalla gara.

5.1. Il motivo non è suscettibile di favorevole considerazione.

5.1.1. La doglianza è proposta a ben vedere in via essenzialmente derivata, e cioè a fronte della ritenuta illegittimità dell’esclusione disposta a carico del Rtp Liverani, senza alcuna specifica censura della (distinta) affermazione della sentenza per cui non è ammissibile, a fronte della subita esclusione, censurare la mancata esclusione del concorrente risultato vincitore; per questo, una volta confermata la legittimità dell’esclusione del ricorrente, anche tale censura di per sé viene a decadere.

5.1.2. A ciò si aggiunga peraltro che il motivo non è condivisibile nel merito, atteso che il disciplinare non prevede la sanzione dell’esclusione in caso di uso di caratteri tipografici diversi da quelli indicati (cfr. le varie disposizioni al riguardo: l’art. 4 che, in relazione al codice alfanumerico identificativo delle buste, commina la sanzione dell’esclusione specificamente per “*La mancanza della stringa alfanumerica*”, non già per l’utilizzo di altri caratteri tipografici; cfr. analogamente l’invocato art. 4.2, in base al quale “*Il concorrente, pena l’esclusione, dovrà contrassegnare tutti gli elaborati [...] con il solo codice alfanumerico di 8 caratteri*”, le cui caratteristiche - “*carattere Arial colore nero, corpo 28*” - non sono prescritte a pena di esclusione; anche il successivo richiamo alla conformazione delle tavole - “*Dovrà essere inserito il numero dell’elaborato in alto a sinistra della tavola (Tavola 1, Tavola 2, Tavola 3, ecc.) mentre il codice alfanumerico prescelto dovrà essere posizionato in alto a destra di ciascuna tavola, sempre con le caratteristiche sopra indicate*” - non

prevede cause d'esclusione per il formato del carattere utilizzato o per la numerazione).

Né rileva in senso inverso la clausola finale dell'art. 4.2 per cui *“Elaborati difformi dalle sopracitate specifiche o che contengono elementi riconoscitivi (quali titoli, loghi, motti, ecc) che potrebbero ricondurre alla paternità della proposta, comporteranno l'esclusione dal Concorso”*, atteso che la stessa non vale a introdurre *sic et simpliciter* una ragione escludente in relazione al solo formato dei caratteri, disciplinato per i codici alfanumerici in termini specifici dalle suddette autonome disposizioni - che non vi associano alcuna sanzione espulsiva - ragione non ravvisabile neppure per le tavole e relativa numerazione; in tale prospettiva, le richiamate *“specifiche”* vanno ricondotte ai (distinti) prescritti elementi generali di contenuto e impostazione dei documenti (ad es., tipo di supporto, formato, mancanza assoluta del codice alfanumerico, tipologie di tavole, etc.), considerate al fianco degli *“elementi riconoscitivi (quali titoli, loghi, motti, ecc.) che potrebbero ricondurre alla paternità della proposta ideativa”*, nella specie neppure ravvisabili.

6. In conclusione, per le suesposte ragioni, l'appello va respinto.

6.1. Le spese sono poste a carico dell'appellante, secondo criterio di soccombenza, e liquidate nella misura di cui in dispositivo in favore di ciascuno degli appellati resistenti (*i.e.*, Comune di Cesena e Unione dei Comuni Valle del Savio), distintamente costituiti, seppur con la medesima difesa.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge;

Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite, liquidandole nella misura di € 3.000,00, oltre accessori di legge, in favore di ciascuno degli appellati costituiti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.  
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 marzo 2023 con  
l'intervento dei magistrati:

Diego Sabatino, Presidente

Giovanni Grasso, Consigliere

Alberto Urso, Consigliere, Estensore

Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere

Gianluca Rovelli, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**Alberto Urso**

**IL PRESIDENTE**

**Diego Sabatino**

**IL SEGRETARIO**